



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale
dell'Ordine

Senato della Repubblica

Commissione Programmazione economica e bilancio

Camera dei Deputati

Commissione Bilancio, tesoro e programmazione

***BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO
2026 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2026-2028
(A.S. 1689)***

PREMESSA

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e in coerenza con il ruolo di interlocutore tecnico e istituzionale riconosciuto nell'ambito del sistema delle relazioni tra le professioni e lo Stato, intende formulare il proprio contributo in sede di esame del Disegno di Legge di Bilancio per l'anno 2026, al fine di offrire elementi di analisi e valutazioni di natura tecnico-giuridica utili alla definizione di scelte normative consapevoli ed efficaci.

L'intervento si colloca nella prospettiva di fornire un'analisi qualificata e costruttiva delle misure di maggiore impatto sul sistema delle relazioni di lavoro, con particolare riguardo agli articoli ritenuti di primaria rilevanza per la tutela occupazionale, la sostenibilità previdenziale e la competitività delle imprese.

In tale quadro, l'attenzione si concentra su alcuni ambiti specifici che, per la loro incidenza diretta sul costo del lavoro e sul welfare familiare, rivestono un ruolo determinante nel quadro delle politiche del lavoro e della coesione sociale.

Particolare attenzione verrà inoltre riservata all'area della fiscalità, nella quale si concentrano interventi di natura agevolativa e correttiva che incidono sia sul reddito dei lavoratori sia sulla struttura economico-finanziaria delle imprese. Tali misure richiedono una valutazione approfondita in termini di equità, semplicità applicativa e coerenza con gli obiettivi di crescita e sostenibilità del sistema economico.

Con il presente contributo il Consiglio Nazionale intende mettere a disposizione delle Istituzioni l'esperienza e le competenze maturate dai Consulenti del Lavoro, al fine di sostenere un confronto basato su elementi concreti, su una conoscenza diretta delle dinamiche del mondo del lavoro e su una visione orientata allo sviluppo sostenibile e alla modernizzazione del Paese.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SULLE MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

ART. 4. Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio

Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento.

Inoltre, ai premi di risultato, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n.

208, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva sui premi di produttività ivi prevista è applicabile entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro con l'aliquota ridotta all'1 per cento.

Da ultimo, si rileva che per il periodo d'imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:

a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003 e dei CCNL;

b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo

settimanale, come individuati dai CCNL;

c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

Osservazioni e proposte

Si ritiene estremamente positiva la misura volta all'adeguamento salariale al costo della vita e al rafforzamento del legame tra produttività e retribuzione. Tale previsione, infatti, rappresenta un intervento di grande rilievo e pienamente condivisibile.

Si coglie e si condivide appieno la volontà di incentivare la contrattazione collettiva quale strumento privilegiato di regolazione dei rapporti di lavoro e di promozione della produttività, attribuendo al contempo maggiore valore al ruolo delle parti sociali nel definire un equilibrio equo e sostenibile tra esigenze d'impresa e tutela dei lavoratori.

La misura produce effetti virtuosi sia sotto il profilo economico sia sotto quello sociale, poiché consente ai lavoratori di percepire un incremento del reddito netto disponibile, rafforzando il potere d'acquisto e favorendo un miglioramento complessivo delle condizioni di vita.

Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene opportuno formulare alcune proposte di integrazione volte a rendere la misura più efficace e coerente con le sue finalità.

La norma prevede che “le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 28.000 euro”.

Si ritiene tuttavia opportuno innalzare tale limite a 40.000 euro al fine di ampliare la platea dei beneficiari e garantire che l'agevolazione risulti effettivamente rappresentativa della struttura retributiva delineata dalle declaratorie dei principali contratti collettivi nazionali di lavoro. Il limite attuale di 28.000 euro non riflette in modo adeguato i livelli medi retributivi previsti dai CCNL più diffusi nei settori produttivi privati, con il rischio di escludere una quota consistente di lavoratori che rientrano pienamente nella logica e nelle finalità dell'intervento. Un innalzamento a 40.000 euro permetterebbe di ricomprendere la maggioranza dei lavoratori dipendenti, assicurando maggiore equità, coerenza e efficacia redistributiva.

Parallelamente, si propone di estendere l'applicazione dell'imposta sostitutiva anche agli incrementi retributivi corrisposti nel corso del 2026, ancorché derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti anteriormente al 2025. Tali incrementi risultano infatti programmati in modo cadenzato dalle previsioni economiche dei contratti collettivi, che ne stabiliscono l'erogazione su più scadenze retributive con decorrenze spesso differite. L'esclusione di tali quote di aumento, pur previste contrattualmente ma corrisposte nel 2026, genererebbe una ingiustificata disparità di trattamento e si porrebbe in contrasto con la ratio della norma, volta a sostenere l'adeguamento salariale al costo della vita e a rafforzare il legame tra produttività e retribuzione.

Con riferimento ai premi di risultato disciplinati dall'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, si esprime pieno apprezzamento per la disposizione che prevede l'innalzamento del limite di importo agevolabile da 3.000 a 5.000 euro e la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva.

L'intervento si colloca in linea di continuità con l'obiettivo del legislatore di incoraggiare un utilizzo sempre più diffuso e pieno di tale istituto, valorizzandolo quale strumento capace di coniugare la crescita della produttività aziendale con il riconoscimento economico dei risultati conseguiti dai lavoratori. La misura appare coerente con la strategia, ormai consolidata, di rafforzare la contrattazione collettiva di secondo livello e di favorire la

partecipazione dei lavoratori ai processi di miglioramento organizzativo e produttivo, promuovendo un modello di relazioni industriali fondato su corresponsabilità e collaborazione.

In tale prospettiva, la riduzione dell'imposta e l'ampliamento della soglia agevolabile rappresentano un segnale concreto di fiducia nelle politiche di contrattazione decentrata, che si conferma sede privilegiata per la definizione di politiche retributive moderne, meritocratiche e in grado di rispondere alle esigenze di competitività del sistema produttivo nazionale.

In coerenza con le considerazioni finora espresse e con l'impianto complessivo delle misure, volte ad accrescere il potere di acquisto dei lavoratori, si evidenzia ulteriore apprezzamento per la disposizione che introduce un regime fiscale agevolato a beneficio delle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti in relazione a specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Nel complesso, la misura contribuisce a rafforzare un sistema retributivo più giusto, motivante e coerente con i principi di equità e partecipazione, esprimendo una visione del lavoro centrata sul valore della prestazione e sulla dignità del lavoratore, in armonia con i più recenti indirizzi di politica economica e sociale.

ART. 5. Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica

Con le previsioni contenute all'articolo 5 del disegno di legge di bilancio 2026, rubricato "Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica" viene previsto che all'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10».

Osservazione e proposte

Si apprezza la misura che eleva strutturalmente la soglia di esenzione fiscale per le prestazioni sostitutive di mensa nel caso di erogazione in forma elettronica.

Pur trattandosi di un intervento apparentemente circoscritto, esso è destinato a produrre effetti positivi e immediati sul reddito dei lavoratori, incidendo concretamente sul potere d'acquisto dei lavoratori e contribuendo, al tempo stesso, a sostenere i consumi interni e la filiera economica della ristorazione e dei servizi connessi.

La disposizione si inserisce in modo coerente nel quadro delle politiche di bilancio orientate alla crescita sostenibile e socialmente inclusiva, rafforzando il legame tra benessere dei lavoratori e sviluppo del sistema produttivo nazionale.

ART. 8. Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

Osservazioni e proposte

Si apprezza la volontà del legislatore di riproporre una misura finalizzata al sostegno del settore turistico, ricettivo e termale, ambito che continua a manifestare criticità strutturali legate alla carenza di manodopera e alla discontinuità dei flussi occupazionali.

La previsione di un trattamento integrativo speciale rappresenta un intervento coerente e mirato, volto a favorire la stabilità occupazionale e a compensare l'onerosità delle prestazioni rese in periodi di particolare intensità lavorativa.

Si tratta di una misura che ha già dimostrato di essere efficace e ampiamente utilizzata nel ridurre le difficoltà presenti nel comparto, sostenendo la continuità dei rapporti di lavoro e contribuendo alla tenuta complessiva di un settore strategico per l'economia nazionale.

ART. 37. Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato

Introduzione di un esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in relazione alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.

La misura, finanziata con 154 milioni di euro per il 2026, 400 milioni per il 2027 e 271 milioni per il 2028, è finalizzata a promuovere l'occupazione giovanile stabile, a favorire le pari opportunità per le lavoratrici svantaggiate, a sostenere lo sviluppo occupazionale nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES) e, più in generale, a ridurre i divari territoriali nel mercato del lavoro nazionale.

Osservazioni e proposte

Si apprezza pienamente la misura che appare coerente con lo spirito e la continuità delle recenti normative agevolative introdotte negli ultimi anni per incentivare l'occupazione stabile e sostenibile, rappresentando un ulteriore tassello nella strategia di riduzione del costo del lavoro e di rafforzamento della coesione territoriale.

Tuttavia, in virtù di quanto previsto dal secondo comma della disposizione, che demanda a un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la disciplina dei criteri attuativi, dei requisiti e delle condizioni necessarie al rispetto del limite di spesa, si ritiene opportuno sottolineare l'esigenza di chiarire quanto prima l'ambito soggettivo dei destinatari e le modalità operative di accesso al beneficio. Fermo restando che l'efficacia della misura è strettamente connessa ai tempi della sua concreta applicazione e considerato che l'agevolazione è limitata all'anno 2026, una definizione tardiva dei criteri rischierebbe di compromettere la possibilità per aziende, professionisti e operatori del mercato del lavoro di pianificare adeguatamente le assunzioni e di fruire in modo effettivo e sostenibile dell'incentivo, anche sotto il profilo organizzativo ed economico. In tal senso, la rapidità dell'attuazione rappresenta condizione essenziale per garantire l'efficacia e la reale capacità della misura di incidere sui livelli occupazionali e di contribuire al riequilibrio territoriale del mercato del lavoro.

ART. 39 Ape sociale

La proposta normativa prevede la proroga fino alla fine del 2026 delle disposizioni in materia di Ape sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 per una indennità di accompagnamento alla pensione di vecchiaia favore dei soggetti che si trovino al compimento dei sessantatré anni e cinque mesi di età in una delle condizioni previste dal citato comma 179, ovvero disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, e rapporti di lavoro dipendente in particolari professioni usuranti.

Osservazioni e proposte

Si manifesta piena condivisione per tale forma di accompagnamento a pensione che mira a consentire la cessazione del rapporto di lavoro a particolari categorie di lavoratori che distano fino a più di tre anni dall'età pensionabile di vecchiaia; si rileva positivamente che il requisito anagrafico non è stato innalzato rispetto a quello del 2025, non rendendo così più difficile l'accesso ai lavoratori disoccupati, portatori di invalidità, caregivers o addetti a mansioni gravose che aspirano a tale forma di indennità. Si suggerisce tuttavia, nei limiti dei corrispondenti oneri della finanza pubblica, di valutare una proroga pluriennale se non una vera stabilizzazione di tale istituto, sperimentale fin dal 2017, in modo di consentirne l'accesso a un numero più consistente di lavoratori.

ART. 40. Misure in materia di ammortizzatori sociali

Si riscontra l'introduzione di un complesso di interventi di rilievo in materia di ammortizzatori sociali, finalizzati a rafforzare il sistema di tutela dei lavoratori impiegati in comparti che presentano criticità economiche o produttive.

L'impianto normativo si orienta verso un potenziamento degli strumenti di sostegno al reddito e una maggiore armonizzazione tra le diverse misure esistenti, con l'obiettivo di costruire un sistema più equo, efficiente e in grado di rispondere con tempestività alle esigenze dei settori che ancora oggi manifestano condizioni di instabilità occupazionale e di vulnerabilità economica.

Osservazioni e proposte

Si condivide pienamente l'impianto complessivo delle misure previste dall'articolo in esame, che intervengono a rafforzare il sistema degli ammortizzatori sociali e le politiche di sostegno al reddito in settori caratterizzati da elevata fragilità economica e occupazionale.

In particolare, si apprezza la proroga dell'esonero della contribuzione addizionale per le aree di crisi industriale complessa e il prolungamento del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi, comprese quelle coinvolte in eventi straordinari o con prospettive di reindustrializzazione.

Sono altresì positivi il rifinanziamento delle indennità per il settore della pesca, le risorse destinate al completamento dei piani di recupero occupazionale e alla filiera delle telecomunicazioni.

Infine, si valuta favorevolmente la possibilità di autorizzare ulteriori periodi di cassa integrazione straordinaria per imprese strategiche nazionali, a tutela dei livelli occupazionali e delle competenze professionali.

ART. 43. Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento

La disposizione del disegno di legge in analisi statuisce che l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai fini dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, stabilito con il decreto direttoriale del MEF di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ex art. 12 L. n. 122 del 2010, per l'anno 2027, venga applicato nella misura ridotta di un solo mese, in luogo dei tre ordinariamente rilevati. L'incremento dei requisiti anagrafici o contributivi per l'accesso a pensione avrebbe piena ed ordinaria applicazione a partire dal 2028; la norma individua alcune categorie non interessate da tale incremento dei requisiti di accesso a pensione, in particolare identificandole nei lavoratori addetti a mansioni usuranti e gravose di cui alla L. 205/2017 e al d.lgs. 67/2011 con almeno 30 anni di contributi, nonché a favore dei cd. Lavoratori precoci di cui alla L. 232/2016 con un

requisito di lavoro gravoso o usurante. L'articolo prevede anche misure di coordinamento in materia di erogazione di indennità di fine servizio per il pubblico impiego.

Osservazioni e proposte

Si esprime piena condivisione per tale norma. Una applicazione piena e incondizionata degli incrementi dei requisiti pensionistici, pur se connessa a fisiologici incrementi della speranza di vita, ha ricadute nel mercato del lavoro in termini di ulteriore rigidità del ricambio generazionale e di prosecuzione nel rapporto di lavoro anche da parte di soggetti che, come gli addetti a mansioni usuranti o gravose, esperiscono oggettive criticità nell'esplicazione della regolare prestazione lavorativa per il disagio della specifica mansione. In riferimento alle categorie individuate dalla norma si suggerisce la valutazione di una maggiore estensione, ad esempio a favore dei lavoratori addetti a mansioni gravose inclusi nell'elenco allegato alla legge n. 234/2021 (ad esempio con una anzianità minima di 30 o 36 anni di contribuzione), a oggi destinatari del beneficio, ad esaurimento pur se prorogato per il 2026 (vd. art. 39) del cd. Ape sociale. Tale estensione preverrebbe la rilevazione di possibili discriminazioni a proposito delle differenti categorie di lavoro usurante che andrebbero opportunamente unificate e semplificate, in modo da consentire l'individuazione di benefici di anticipo pensionistico univoci, chiari e facilmente comprensibili da parte dei lavoratori.

ART. 45. Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari

L'articolo in esame prevede che vengano individuati i limiti massimi di investimento, anche in via indiretta tramite organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero tramite titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione in strumenti di natura finanziaria prodotti da società ed enti operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali ed energetiche. La norma prevede una decretazione attuativa emanata da MEF e Ministero del lavoro con il supporto della Covip che individui procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti a adottare in caso di superamento temporaneo dei predetti limiti massimi di investimento e i termini per il rientro, gli obblighi di informativa alla COVIP e le relative misure correttive. La lett. b) dispone ulteriori specifiche in merito all'investimento patrimonio del fondo pensione con decretazione attuativa da parte del MEF.

Osservazioni e proposte

Si premette che tale norma manifesta, con piena apprezzabilità regole chiare e dotate di forte evidenza in materia di investimenti del risparmio previdenziale che potranno produrre maggiore fiducia e conseguentemente più

attrattività da parte dei lavoratori a favore della previdenza complementare, incrementandone il ricorso e irrobustendo il tenore reddituale del futuro trattamento pensionistico complessivo. Si coglie tuttavia l'occasione per esprimere l'invito a considerare di dotare il testo normativo di ulteriori forme di stimolo all'adesione e alla partecipazione alla previdenza di secondo pilastro: in particolare, si ritiene fortemente auspicabile l'introduzione di un periodo di riapertura del cd. Semestre di silenzio-assenso in modo da potere stimolare i lavoratori che hanno lasciato il proprio trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c. giacente presso il datore di lavoro a una nuova destinazione presso la forma di previdenza complementare individuata dalla contrattazione collettiva o anche in forma aperta. Tale iniziativa andrebbe poi coordinata anche con la facoltà di smobilizzo del cd. TFR pregresso a favore delle suddette forme di previdenza complementare, a oggi impossibilitata per i dipendenti di aziende con almeno 50 addetti per i periodi di accantonamento a partire dal 2007, come esplicitato dal messaggio Inps n. 413/2020. Tale riflessione risulta tanto più urgente se si considera l'ordinanza interlocutoria del 14 settembre 2025 n. 25175 della Corte di Cassazione che ha rinviato alle Sezioni Unite affinché venga chiarita la natura retributiva o previdenziale delle quote di TFR che i datori di lavoro con più di 50 dipendenti versano al Fondo di Tesoreria. Una pronuncia verso la natura retributiva impedirebbe l'orientamento di prassi sopra esplicitato che impedisce a una larga platea di destinare il TFR pregresso alla previdenza complementare, in modo da garantire un tenore reddituale pensionistico dignitoso considerando gli importi meno generosi delle future pensioni erogate dal primo pilastro integralmente calcolate con metodo contributivo ex L. 335/1995.

ART. 46. Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l'anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su

base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Osservazioni e proposte

Si condivide pienamente la misura, riconoscendone il significativo valore sociale e assistenziale, in quanto diretta a sostenere concretamente la genitorialità femminile e a favorire la partecipazione stabile delle donne al mercato del lavoro.

L'erogazione, da parte dell'INPS, di un contributo mensile di 60 euro non imponibile ai fini fiscali e contributivi in favore delle lavoratrici madri dipendenti e autonome, con due o più figli, rappresenta un intervento che si inserisce con coerenza nel quadro delle politiche di sostegno alla famiglia e di promozione della natalità. Tale misura, pur nel suo importo contenuto, assume un valore concreto di rilievo, poiché riconosce e valorizza il ruolo delle madri lavoratrici, conciliando esigenze familiari, tutela del reddito e inclusione professionale, in linea con gli obiettivi di equità e coesione sociale che devono orientare la politica del lavoro.

ART. 48. Promozione dell'occupazione delle madri lavoratrici

Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, nei termini di cui al comma 2, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

Osservazioni e proposte

Si ritiene pienamente condivisibile la misura in esame, che è di particolare rilievo in quanto orientata al sostegno concreto della genitorialità e, in particolare, delle madri con nuclei familiari numerosi.

L'esonero contributivo totale riconosciuto ai datori di lavoro che assumono donne madri di almeno tre figli minorenni rappresenta un intervento che coniuga finalità occupazionali e sociali, incentivando l'ingresso e la permanenza delle madri nel mercato del lavoro.

La disposizione si distingue per la capacità di valorizzare il ruolo materno nella dimensione lavorativa, promuovendo un modello di inclusione attiva e di parità sostanziale, coerente con gli obiettivi di equità, coesione e crescita demografica che devono orientare la politica del lavoro.

ART. 49. Incentivi per la trasformazione dei contratti

A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare, viene riconosciuta alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi – fino al compimento del decimo anno di età del più piccolo, o senza limiti in caso di figli disabili – la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.

Per incentivare l'applicazione del criterio priorità, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti sopra indicati la trasformazione ivi prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Osservazioni e proposte

Si esprime piena condivisione per la misura in esame, che si colloca in continuità con le politiche recenti volte a promuovere la conciliazione tra vita lavorativa e familiare e a valorizzare la genitorialità quale principio cardine del sistema di welfare e di partecipazione al lavoro.

La disposizione si distingue per la sua portata innovativa, poiché introduce un modello di regolazione che riconosce e tutela la dimensione familiare del lavoratore, sostenendo concretamente la possibilità di conciliare i tempi di vita e di lavoro.

È altresì importante incentivare le aziende che adottano politiche di flessibilità organizzativa coerenti con tale finalità, poiché il coinvolgimento attivo del datore di lavoro rappresenta una condizione essenziale per garantire l'efficacia e la sostenibilità di misure di questo tipo.

Nel suo complesso, l'intervento riflette un approccio moderno e responsabile alle relazioni di lavoro, volto a favorire un equilibrio stabile tra impegni professionali e responsabilità familiari, promuovendo una visione inclusiva e duratura della genitorialità, coerente con gli obiettivi sociali ed economici del Paese.

Per ragioni di maggiore trasparenza e chiarezza interpretativa, si ritiene tuttavia opportuno specificare espressamente che il diritto della lavoratrice sia subordinato a una sua esplicita richiesta di volersene avvalere, precisando che, in mancanza di tale manifestazione di volontà, il datore di lavoro resti libero da vincoli.

ART. 50. Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori

Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, con l'obiettivo di preservare l'occupazione, al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 32, comma 1, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattordici»;
 - b) all'articolo 33, comma 1, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattordici»;
 - c) all'articolo 34, commi 1 e 3, la parola «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»;
 - d) all'articolo 36, commi 2 e 3, la parola «dodici», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «quattordici».
2. All'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole «nel limite di cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di dieci giorni» e le parole «gli otto» sono sostituite dalle seguenti: «i quattordici».

Osservazioni e proposte

Si apprezza pienamente la misura che estende l'ambito di applicazione del congedo parentale e delle correlate disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, innalzando il limite di età del figlio entro il quale è possibile fruirne fino ai 14 anni, in luogo dell'attuale limite dei 12 anni.

L'intervento amplia in modo significativo la tutela temporale dei genitori lavoratori dipendenti, offrendo una maggiore flessibilità nella gestione dei tempi di cura e rafforzando il principio secondo cui la genitorialità rappresenta un valore sociale da promuovere e proteggere.

Parimenti, si valuta con favore l'ampliamento dei permessi retribuiti per l'assistenza ai figli malati, che prevede il raddoppio dei giorni fruibili da 5 a 10 all'anno e l'estensione della fascia d'età dei figli fino ai 14 anni, rispetto al precedente limite degli 8 anni.

La misura rappresenta un intervento di alto valore sociale e familiare, poiché riconosce la necessità di sostenere concretamente i genitori nel loro ruolo di cura anche oltre la prima infanzia, considerando la realtà delle famiglie contemporanee, nelle quali anche i figli più grandi possono richiedere la presenza e l'assistenza attiva di un genitore durante i periodi di malattia.

Entrambe le disposizioni si collocano in coerenza con la strategia complessiva del Disegno di Legge di Bilancio 2026, orientata al rafforzamento della genitorialità e alla promozione di un equilibrio sostenibile tra vita lavorativa e familiare, contribuendo a definire una politica del lavoro moderna, inclusiva e centrata sulla persona, attenta ai diritti dei genitori e ai valori della solidarietà familiare.

ART. 51. Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità

All'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, il contratto di lavoro può prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.».

Osservazioni e proposte

L'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al primo comma, disciplina le modalità di sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti per congedo, prevedendo la possibilità per il datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato o all'utilizzo di personale temporaneo, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

Il successivo comma 2 consente, inoltre, che tali assunzioni o utilizzazioni possano avvenire con un anticipo fino a un mese rispetto all'inizio del periodo di congedo, salvo termini più ampi stabiliti dalla contrattazione collettiva, al fine di garantire una più efficiente organizzazione aziendale e la continuità dell'attività lavorativa.

Tanto premesso, si condivide la volontà del legislatore di introdurre il nuovo comma 2-bis all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in quanto esso si pone in coerenza con le finalità di conciliazione tra vita professionale e familiare e con l'obiettivo di rafforzare la parità di genere nei luoghi di lavoro.

La possibilità di prolungare il contratto di lavoro del personale assunto in sostituzione per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice rientrante dal congedo, entro il limite del primo anno di età del bambino, costituisce una soluzione ad elevato valore organizzativo e sociale. Consente, da un lato, una transizione graduale e funzionale al reinserimento della lavoratrice, e dall'altro, favorisce la continuità aziendale e la stabilità occupazionale.

ART. 53. Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare

È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi di iniziativa governativa finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.

Osservazioni e proposte

Si evidenzia l'importanza della misura che rappresenta un passaggio di grande rilievo civile e sociale verso il riconoscimento del ruolo del caregiver familiare e, più in generale, verso la tutela della disabilità e della dignità delle persone fragili.

L'istituzione, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del caregiver familiare, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per il 2026 e di 207 milioni annui a decorrere dal 2027, costituisce un segnale concreto di attenzione e responsabilità istituzionale nei confronti di chi svolge quotidianamente attività di cura e assistenza non professionale.

Si auspica un rapido intervento attuativo, volto a definire in modo chiaro la figura del caregiver familiare, a riconoscerne il valore sociale ed economico nonché a garantire adeguate tutele e sostegni, affinché tale attività sia pienamente riconosciuta come componente essenziale del sistema di welfare e come espressione del diritto alla dignità e all'inclusione delle persone con disabilità.

Questa misura si inserisce, dunque, in una prospettiva di welfare evolutivo e solidale, che pone al centro la persona e la famiglia, riaffermando la vocazione costituzionale dello Stato sociale e la necessità di promuovere una società equa, rispettosa e inclusiva.

ART. 2. Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

La disposizione conferma sostanzialmente l'assetto dell'IRPEF a tre scaglioni di reddito riducendo di due punti percentuali la seconda aliquota dal 35% al 33%. La previsione di cui al comma 2 introduce, per i soli soggetti con reddito complessivo – al netto dell'abitazione principale - maggiore di 200 mila euro, una riduzione di 440 euro applicata al totale delle detrazioni per spese per oneri ad aliquota del 19% (fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, c. 1, lett. c) del TUIR), 26% (Erogazioni liberali ai partiti politici), 90% (Premi per rischio eventi calamitosi).

La norma persegue la finalità di semplificazione del sistema impositivo e di razionalizzazione della pressione fiscale sui redditi medio-bassi.

Osservazioni e proposte

La novella apportata al comma 1 si iscrive coerentemente nel solco della progressiva riduzione del carico fiscale già avviata dal Governo, conferendo carattere di continuità al programma intrapreso. Particolare apprezzamento merita l'estensione della platea dei contribuenti interessati dalla riduzione impositiva, che si colloca in linea di continuità con gli interventi degli anni precedenti rivolti ai redditi più bassi, ampliando ora la portata del beneficio.

Il comma 2 introduce una riarticolazione del regime di detraibilità delle spese agevolabili, riducendo significativamente la soglia di spettanza, fatta salva l'esclusione delle spese sanitarie di cui all'articolo 15, c. 1, lett. c) del TUIR. Tuttavia, si ritiene opportuno segnalare come un ampliamento eccessivo delle limitazioni alla detraibilità degli oneri possa determinare un progressivo disinteresse del contribuente nell'acquisizione e nella conservazione della documentazione fiscale probatoria dell'effettivo sostenimento della spesa. Tale circostanza, incrementando il conflitto di interessi tra le parti della transazione, potrebbe aumentare le possibilità di omissione della documentazione fiscale obbligatoria, generando indirettamente fenomeni di evasione fiscale.

Con riferimento al comma 2, lettera c), si suggerisce di valutare favorevolmente il mantenimento della detraibilità dei premi assicurativi per il rischio di eventi calamitosi, in quanto tale agevolazione incentiverebbe comportamenti virtuosi dei contribuenti orientati alla protezione del patrimonio immobiliare. Qualora si considerasse tale spesa quale investimento a lungo termine finalizzato alla riduzione dei futuri oneri a carico dello Stato in caso di calamità naturali, nonché alla messa in sicurezza del territorio nazionale, l'obiettivo della tutela preventiva del patrimonio edilizio privato risulterebbe pienamente coerente con l'interesse pubblico alla salvaguardia del territorio.

Art. 6. Misure in favore delle imprese del settore agricolo

La norma dispone la proroga per l'anno 2026, in favore delle persone fisiche, della franchigia Irpef del 100% fino a 10.000 euro sui redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Nel dettaglio si prevede: l'integrale esenzione Irpef fino all'importo di euro 10.000; l'esenzione nella misura del 50% per la quota compresa tra euro 10.000 ed euro 15.000; la piena concorrenza alla formazione del reddito complessivo per l'ammontare eccedente. La legislazione vigente dispone, invece, che dall'anno 2026 tali redditi concorrano interamente alla determinazione della base imponibile dei contribuenti interessati.

Osservazioni e proposte

Si condivide la proroga per un ulteriore anno della misura agevolativa. Si propone di valutare l'introduzione di misure agevolative in favore delle imprese agricole che commercializzano direttamente i propri prodotti (cd. filiera corta), al fine di incentivare una distribuzione sempre più diretta che consenta, da un lato, il calmieramento dei prezzi per i consumatori e, dall'altro, una maggiore remuneratività per i produttori, a beneficio dell'economia dei territori di produzione. Tale intervento, favorirebbe investimenti di lungo periodo in un comparto strategico, contribuendo in modo significativo alla crescita del prodotto interno lordo, ove adeguatamente sostenuto.

ART. 9. Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

Le previsioni contenute al comma 1, lettere a) e b), dispongono la proroga per l'anno 2026 del regime di detrazione IRPEF applicabile alle spese sostenute per interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, prevedendo: la detrazione nella misura del 50% per le spese relative a interventi effettuati sull'abitazione principale; la detrazione nella misura del 36% per le spese relative ai medesimi interventi realizzati su immobili diversi dall'abitazione principale.

Nel dettaglio:

- la detrazione al 36% viene riconfermata per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026;
- la detrazione al 30% si applicherà alle spese sostenute nel solo anno 2027;

Analogamente, la detrazione maggiorata al 50% segue il medesimo criterio temporale:

- 50% per gli anni 2025 e 2026;

- 36% per l'anno 2027.

Osservazioni e proposte

Le modifiche apportate rivestono carattere essenzialmente di coordinamento normativo e semplificazione procedurale, eliminando le ambiguità interpretative relative alle percentuali di detrazione applicabili nei diversi anni di vigenza della disciplina e garantendo un allineamento temporale tra le due distinte tipologie di agevolazioni fiscali. Si conferma un percorso di progressiva riduzione degli incentivi fino all'anno 2027, scelta coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di consolidamento dei conti pubblici, ma che potrebbe determinare effetti penalizzanti per la ripresa del settore edilizio e per l'indotto economico connesso. Gli operatori economici del settore, sia imprese che professionisti, si troveranno nella necessità di aggiornare tempestivamente la pianificazione degli interventi edili e delle relative spese, al fine di assicurare il completamento dei lavori entro i periodi temporali più favorevoli sotto il profilo fiscale, segnatamente il biennio 2025-2026.

Si propone l'introduzione, a decorrere dall'anno 2028, di un'aliquota di detrazione strutturale e permanente non inferiore al 36%, al fine di garantire continuità ed affidabilità di programmazione al settore edilizio e certezza alle famiglie nella pianificazione degli investimenti immobiliari. Si suggerisce altresì l'adozione di un testo unico delle agevolazioni edilizie che raccolga e coordini organicamente le diverse normative settoriali attualmente vigenti in materia di bonus casa, ecobonus, sismabonus e superbonus, eliminando sovrapposizioni normative, duplicazioni procedurali e incertezze interpretative. Si propone inoltre di valutare l'introduzione di una maggiorazione delle aliquote di detrazione, nella misura orientativa del 5%, in favore dei progetti che combinino contestualmente interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici, incentivando approcci di riqualificazione edilizia integrata e complessiva. Si suggerisce infine l'introduzione di meccanismi di cedibilità del credito d'imposta o di anticipazione finanziaria da parte di intermediari qualificati in favore dei contribuenti privi di sufficiente capienza fiscale, al fine di garantire l'accesso equo ed universale alle misure agevolative indipendentemente dalla condizione reddituale dei beneficiari, contrastando fenomeni di esclusione sociale dall'accesso agli strumenti di miglioramento abitativo.

ART. 26. Misure di contrasto alle indebite compensazioni

La norma introduce due novità entrambe aventi lo scopo di contrastare le indebite compensazioni.

La prima prevede una limitazione oggettiva dei crediti che possono essere utilizzati in compensazione per il pagamento dei debiti mediante l'utilizzo della delega F24 ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241/1997.

In particolare, si interviene modificando l'articolo 4-bis del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 allargando le misure di contrasto a tutte le agevolazioni da cui emergono crediti utilizzabili in compensazioni, come conferma la modifica proposta alla rubrica del predetto articolo che diventerebbe "Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali".

Nella sostanza, la modifica prevede che dal 1° luglio 2026 le compensazioni di crediti diversi da quelli che emergono dalle dichiarazioni fiscali (redditi ed IVA) non possano essere utilizzate per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del d.lgs. n. 241/1997, cioè dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni amministrate dall'Inps e dagli altri enti previdenziali, compresi quelli dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa e dei premi Inail per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La seconda modifica invece prevede l'abbassamento da 100.000 euro a 50.000 euro della soglia di debiti presso l'Agente della riscossione che precludono la compensazione dei crediti ai sensi del richiamato art. 17, d.lgs. n. 241/1997.

In quest'ultimo caso, il legislatore era già intervenuto con la legge di bilancio 2024 fissando la soglia a 100.000 euro; la nuova disposizione, dunque, si limita a ridurne l'importo.

Osservazioni e proposte

Si conviene sulla opportunità di contrastare le indebite compensazioni introducendo misure che consentano di anticipare l'emersione di fenomeni di frode che arrecano grave danno all'erario, al mercato e alla concorrenza. Tuttavia, per perseguire tale condivisibile obiettivo non si devono produrre conseguenze sproporzionate né incidere in modo generalizzato su tutti i contribuenti come avverrebbe nel caso in cui fosse approvata definitivamente la limitazione prevista dal comma 1. Orbene, i contribuenti che abbiano legittimamente acquisito il diritto a un credito diverso da quelli emergenti dalle dichiarazioni fiscali subirebbero un grave danno.

Innanzitutto, i tempi di utilizzo del credito inevitabilmente si allungherebbero, potendo esso essere utilizzato solo per il pagamento di debiti tributari. Alcuni contribuenti rischierebbero addirittura la perdita del credito atteso che in taluni casi la compensazione deve avvenire entro termini perentori previsti dalle disposizioni che lo regolano.

Un numero non trascurabile di contribuenti, infatti, potrebbe non avere debiti tributari capienti per utilizzare il credito, per esempio perché svolgono attività esenti da IVA oppure soggette ai regimi del reverse charge o dello split payment.

Si propone pertanto di rivedere la limitazione della compensazione in parola introducendo altre modalità per contrastare le indebite compensazioni.

Si potrebbe prevedere che i crediti di importo rilevante – da individuarsi in non meno di 100.000 euro – siano sottoposti a controllo preventivo da parte degli organi di verifica prima che possa essere utilizzato in compensazione.

La verifica dovrebbe essere effettuata in tempi brevi lasciando comunque salva la possibilità di poter prestare una garanzia da parte del contribuente.

ART. 94. Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

La disposizione introduce un regime di maggiorazione delle quote di ammortamento fiscalmente rilevanti (cd. iper-ammortamento) applicabile agli investimenti in beni strumentali effettuati nell'anno 2026, ovvero al 30 giugno 2027 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. I soggetti beneficiari sono i titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato. La maggiorazione base applicabile al costo sostenuto ai fini della determinazione delle quote di ammortamento è graduata per fasce di investimento: 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per investimenti di importo compreso tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50% per investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni di euro. Sono inoltre previste maggiorazioni premiali per gli investimenti orientati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica con l'innalzamento della maggiorazione fino al 220%.

Osservazioni e proposte

Si condivide l'intento del legislatore di incentivare la modernizzazione tecnologica e la transizione ecologica delle imprese italiane attraverso la presente misura, che si configura quale evoluzione del precedente regime di superammortamento, collegandolo organicamente agli obiettivi di efficienza energetica in coerenza con le strategie europee di transizione ecologica. L'introduzione della piattaforma GSE quale strumento di gestione centralizzata può garantire maggiore tracciabilità e controllo nell'erogazione dei benefici, pur comportando oneri burocratici aggiuntivi per le imprese beneficiarie. L'incremento delle aliquote agevolative fino al 220% per gli investimenti orientati alla sostenibilità ambientale incentiva comportamenti virtuosi, tuttavia, potrebbe determinare l'esclusione delle piccole e medie imprese prive delle risorse necessarie per l'ottenimento delle certificazioni energetiche o per la predisposizione degli studi tecnici richiesti. L'esclusione dal beneficio delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive o irregolari sotto il profilo contributivo, ancorché coerente con principi generali di legalità, rischia di penalizzare realtà aziendali temporaneamente in difficoltà economica. Si rileva inoltre la necessità di maggiore chiarezza operativa al fine di evitare sovrapposizioni applicative con ulteriori crediti d'imposta vigenti, quali Transizione 5.0, ZES Unica o le misure previste dal PNRR in materia energetica, che potrebbero generare incertezze interpretative e contenziosi.

Si propone di estendere temporalmente l'applicazione della misura oltre l'anno 2026, stabilizzandola con carattere permanente e modulandone eventualmente l'intensità in funzione delle condizioni economiche del Paese, al fine di garantire certezza programmatica compatibile con i tempi di pianificazione e realizzazione degli investimenti in beni strumentali di maggiore entità. Si suggerisce di semplificare significativamente l'iter di accesso mediante l'introduzione di modulistica precompilata, assistenza tecnica da parte del GSE e istituzione di un canale semplificato per investimenti di importo inferiore a 300.000 euro, prevedendo l'autocertificazione del possesso dei requisiti con controlli ex post a campione da parte dell'Amministrazione finanziaria. Si raccomanda l'introduzione di meccanismi di prequalificazione degli investimenti che consentano alle imprese di ottenere dall'Amministrazione una conferma preventiva circa il possesso dei requisiti degli investimenti programmati, garantendo certezza del diritto e prevenendo contestazioni successive.

Si evidenzia che l'agevolazione, essendo riservata ai soggetti titolari di reddito d'impresa esclude ingiustificatamente dal beneficio i lavoratori autonomi e i professionisti. Si propone pertanto un ampliamento della platea dei beneficiari mediante l'estensione della misura agli investimenti in beni strumentali nuovi, quali attrezzature tecnologiche, hardware, server e stampanti ecosostenibili, al fine di incentivare la modernizzazione tecnologica e la transizione ecologica degli studi professionali. Si suggerisce inoltre di valutare l'introduzione di meccanismi premiali per le imprese che, oltre a investire in beni strumentali innovativi, si impegnino in programmi certificati di formazione del personale finalizzati all'utilizzo ottimale delle nuove tecnologie acquisite, in un'ottica di incentivazione integrata tra investimenti materiali e valorizzazione del capitale umano. Risulta infine opportuno integrare organicamente la disciplina con le misure previste nell'ambito di Industria 5.0 e del PNRR, evitando frammentazione normativa e garantendo una visione unitaria e coerente della politica industriale ed energetica nazionale.

ART. 129, comma 10. Regolarità fiscale e contributiva dei liberi professionisti che rendono prestazioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche

L'articolo 129, comma 10, introduce una condizione ostativa al pagamento dei compensi professionali da parte delle Pubbliche Amministrazioni, subordinando l'erogazione delle somme dovute alla dimostrazione, da parte del libero professionista, del regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi. A tal fine, la disposizione prevede che il professionista produca la documentazione comprovante tale regolarità contestualmente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese.

Osservazioni e proposte

Si condivide pienamente lo spirito della norma, che si configura come un intervento di rilievo strategico nel contrasto all'evasione fiscale e contributiva. La disposizione si colloca nella prospettiva di un rafforzamento

strutturale della tutela dell'erario e in linea con i principi di equità, proporzionalità e corretto funzionamento dell'ordinamento economico.

Appare tuttavia opportuno segnalare che, nella sua formulazione attuale, la norma presenta profili di criticità interpretativa e applicativa che rendono auspicabile una riformulazione sostanziale, volta a garantirne maggiore chiarezza e coerenza sistematica.

Si osserva preliminarmente come la norma determini un considerevole aggravio burocratico a carico dei liberi professionisti, i quali si troverebbero obbligati a richiedere e produrre, per ciascuna fattura emessa nei confronti di un ente pubblico, una duplice certificazione: da un lato, un'attestazione di regolarità contributiva rilasciata dalla rispettiva Cassa previdenziale di appartenenza; dall'altro lato, un certificato di regolarità fiscale da richiedere all'Agenzia delle Entrate, documento che, peraltro, non trova attualmente riscontro nella prassi amministrativa vigente per i liberi professionisti, generando conseguente incertezza applicativa circa le modalità concrete di adempimento.

Tale meccanismo si traduce altresì in un significativo incremento degli oneri amministrativi a carico delle stesse Pubbliche Amministrazioni. Gli uffici preposti al pagamento dei compensi professionali si troverebbero infatti onerati della verifica documentale della regolarità di ciascun professionista per ogni singola fattura ricevuta, con conseguente moltiplicazione dei controlli formali, dilatazione dei tempi procedurali e concreto rischio di ulteriori ritardi nei pagamenti, già notoriamente critici nel rapporto tra professionisti e amministrazioni pubbliche. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla mole di verifiche che dovrebbero essere espletate da amministrazioni che si avvalgono di numerosi professionisti esterni, con evidente ricaduta negativa sull'efficienza complessiva dell'azione amministrativa.

Un profilo problematico della disposizione riguarda la previsione, per i liberi professionisti, dell'obbligo di produrre documentazione che risulta già nella disponibilità diretta delle Pubbliche Amministrazioni competenti.

Le informazioni relative alla regolarità fiscale e contributiva dei soggetti sono infatti, nella maggior parte dei casi, agevolmente accessibili d'ufficio alle amministrazioni attraverso le banche dati istituzionali dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse previdenziali professionali, in attuazione dei principi di interconnessione e interoperabilità dei sistemi informativi pubblici sanciti dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Tale previsione rischia, pertanto, di determinare una duplicazione di adempimenti non pienamente coerente con i principi di semplificazione amministrativa ed economicità dell'azione pubblica, principi che costituiscono fondamento del buon andamento della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.

La soluzione prospettata dalla norma si pone inoltre in evidente contrasto con l'evoluzione normativa degli ultimi anni, interamente orientata alla progressiva digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, alla riduzione degli adempimenti documentali e alla valorizzazione dell'accesso diretto delle amministrazioni alle banche dati pubbliche. Si pensi, in tal senso, al principio del "once only" affermato a livello europeo, secondo cui cittadini e imprese non devono fornire più volte alle amministrazioni pubbliche le medesime informazioni già in possesso della pubblica amministrazione.

Si propone pertanto una riformulazione dell'articolo 129, comma 10, prevedendo che la verifica della regolarità fiscale e contributiva dei liberi professionisti sia effettuata direttamente dalle Pubbliche Amministrazioni mediante accesso d'ufficio alle banche dati istituzionali, senza imporre ai professionisti alcun onere di produzione documentale. Tale modalità operativa consentirebbe di perseguire efficacemente la finalità di contrasto all'evasione fiscale e contributiva sottesa alla disposizione, attraverso un sistema di controllo più efficiente, tempestivo, affidabile e meno oneroso per tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati. Le amministrazioni pubbliche, dotate degli strumenti informatici necessari ovvero agevolmente dotabili degli stessi attraverso implementazioni tecnologiche di limitata complessità, potrebbero verificare in tempo reale e con maggiore certezza la sussistenza dei requisiti di regolarità al momento del pagamento, eliminando passaggi burocratici superflui, riducendo significativamente i tempi di liquidazione dei compensi e liberando risorse professionali attualmente destinate ad attività meramente formali, da destinare invece a funzioni di maggiore rilevanza sostanziale.

Si evidenzia del resto che l'interoperabilità delle banche dati pubbliche costituisce strumento già ampiamente e diffusamente utilizzato in molteplici altri ambiti dell'azione amministrativa e che la sua estensione alla fattispecie in esame non richiederebbe investimenti tecnologici significativi né modifiche strutturali dei sistemi informativi esistenti, risultando anzi pienamente coerente con gli obiettivi di digitalizzazione dell'amministrazione pubblica già definiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalle strategie nazionali ed europee in materia di innovazione della pubblica amministrazione.

La modifica proposta consentirebbe in definitiva di coniugare armonicamente l'esigenza di tutela della legalità fiscale e contributiva, obiettivo condiviso e meritevole di pieno sostegno, con i principi costituzionali di efficienza amministrativa, semplificazione degli adempimenti, proporzionalità dell'azione pubblica e responsabilità istituzionale. Si eviterebbe in tal modo di gravare i professionisti che operano in modo corretto e trasparente di ulteriori e ingiustificati oneri burocratici, garantendo nel contempo alle Pubbliche Amministrazioni strumenti di controllo più efficaci, tempestivi e affidabili, nell'interesse generale della collettività, del buon andamento dell'azione amministrativa e della tutela delle risorse erariali.